

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 55



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55° anno
24 febbraio 2012

Numero d'informazione Sommario Pagina

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2012/C 55/01 Decisione del Consiglio, del 10 febbraio 2012, recante nomina e sostituzione di membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale 1

Commissione europea

2012/C 55/02 Tassi di cambio dell'euro 2

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2012/C 55/03 Decisione di abrogazione del provvedimento di risanamento relativo a Apra Leven NV (*Avviso pubblicato ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione*) 3

Prezzo:
3 EUR

(segue)

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

2012/C 55/04	Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di polietilenterefalato originari dell'India, della Malaysia, di Taiwan e della Thailandia	4
2012/C 55/05	Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative applicabili alle importazioni di alcuni tipi di polietilenterefalato originarie dell'India	14

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA


Commissione europea

2012/C 55/06	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6494 — Total/OAO Novatek/OAO Yamal LNG) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	23
2012/C 55/07	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6487 — Mitsui/Sanyo/Musco/Navyug Special Steel) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	24

ALTRI ATTI

Commissione europea

2012/C 55/08	Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari	25
--------------	---	----



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 febbraio 2012

**recante nomina e sostituzione di membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo
sviluppo della formazione professionale**

(2012/C 55/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, in particolare l'articolo 4 ⁽¹⁾,

vista la candidatura presentata al Consiglio dalla Commissione nella categoria dei rappresentanti dei lavoratori,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione del 14 settembre 2009 ⁽²⁾ il Consiglio ha nominato i membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per il periodo dal 18 settembre 2009 al 17 settembre 2012.
- (2) Un posto di membro del consiglio di direzione del Centro nella categoria dei rappresentanti dei lavoratori si è reso vacante a seguito delle dimissioni di Aleksis KALENIUS,

DECIDE:

Articolo unico

La persona seguente è nominata membro del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per la restante durata del mandato, ossia fino al 17 settembre 2012:

RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI:

FINLANDIA Erkki LAUKKANEN
Central Organisation of Finnish Trade Unions SAK,
Confederation of Salaried Employees STTK,
Confederation of Unions for Professional and Managerial Staff in Finland AKAVA

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2012

*Per il Consiglio**La presidente*

C. ANTORINI

⁽¹⁾ GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 226 del 19.9.2009, pag. 2.

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

23 febbraio 2012

(2012/C 55/02)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,3300	AUD	dollari australiani	1,2430
JPY	yen giapponesi	106,72	CAD	dollari canadesi	1,3259
DKK	corone danesi	7,4374	HKD	dollari di Hong Kong	10,3151
GBP	sterline inglesi	0,84610	NZD	dollari neozelandesi	1,5933
SEK	corone svedesi	8,8175	SGD	dollari di Singapore	1,6707
CHF	franchi svizzeri	1,2053	KRW	won sudcoreani	1 501,33
ISK	corone islandesi		ZAR	rand sudafricani	10,2261
NOK	corone norvegesi	7,4710	CNY	renminbi Yuan cinese	8,3787
BGN	lev bulgari	1,9558	HRK	kuna croata	7,5800
CZK	corone ceche	25,075	IDR	rupia indonesiana	12 051,58
HUF	fiorini ungheresi	289,50	MYR	ringgit malese	4,0113
LTL	litas lituani	3,4528	PHP	peso filippino	56,893
LVL	lats lettoni	0,6985	RUB	rublo russo	39,3600
PLN	zloty polacchi	4,1803	THB	baht thailandese	40,339
RON	leu rumeni	4,3583	BRL	real brasiliano	2,2648
TRY	lire turche	2,3460	MXN	peso messicano	16,9869
			INR	rupia indiana	65,3700

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Decisione di abrogazione del provvedimento di risanamento relativo a Apra Leven NV

(Avviso pubblicato ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione)

(2012/C 55/03)

Impresa di assicurazione	Apra Leven NV, in liquidazione Indirizzo: Jan Van Rijswijcklaan 66 2018 Antwerpen BELGIË Agenzia con sede a: Consell de Cent, 389 Planta PR, Puerta 2 08009 Barcelona ESPAÑA
Data, entrata in vigore e natura della decisione	24 gennaio 2012 — Decisione del comitato di direzione della Banca nazionale del Belgio relativa all'abrogazione della decisione della commissione per il settore bancario, finanziario e assicurativo, del 4 marzo 2011, di sospendere tutti i contratti di assicurazione tranne per il pagamento degli anticipi a determinate condizioni, a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, punto 2, della legge 9 luglio 1975 sul controllo delle imprese di assicurazione. La decisione si applica nei confronti dell'impresa con effetto a decorrere dalla data di notifica mediante lettera raccomandata o lettera con avviso di ricevimento. Essa si applica nei confronti di terzi con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale belga (<i>Belgisch Staatsblad</i>) (articolo 26, paragrafo 2, della legge 9 luglio 1975 sul controllo delle imprese di assicurazione).
Autorità competenti	Nationale Bank van België Boulevard de Berlaimont/Berlaimontlaan 14 1000 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË
Autorità di vigilanza	Nationale Bank van België Boulevard de Berlaimont/Berlaimontlaan 14 1000 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË
Amministratore straordinario nominato	Non pertinente
Legge applicabile	Legge belga — articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, punto 2, della legge 9 luglio 1975 sul controllo delle imprese di assicurazione

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di polietilenterefalato originari dell'India, della Malaysia, di Taiwan e della Thailandia

(2012/C 55/04)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ⁽¹⁾ delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni tipi di polietilenterefalato originari dell'India, della Malaysia, di Taiwan e della Thailandia (di seguito «i paesi interessati»), la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽²⁾ («il regolamento di base»).

1. Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 25 novembre 2011 dal comitato per il polietilenterefalato dell'associazione Plastics Europe («il richiedente») per conto dei produttori dell'Unione che rappresentano una percentuale considerevole, in questo caso oltre il 50 %, della produzione dell'Unione di alcuni tipi di polietilenterefalato.

2. Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto oggetto del riesame è il polietilenterefalato con un indice di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, secondo la norma ISO 1628-5, attualmente classificato al codice NC 3907 60 20 e originario dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, di Taiwan e della Thailandia («il prodotto oggetto del riesame»).

3. Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 192/2007 del Consiglio ⁽³⁾.

4. Motivi del riesame in previsione della scadenza

Il richiedente ha fornito elementi di prova sufficienti del fatto che la scadenza delle misure implica il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio.

4.1. Asserzione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping

In assenza di dati affidabili sui prezzi applicati sul mercato interno, l'asserzione del rischio di persistenza del dumping per l'India si basa su un confronto tra il valore normale costruito (costi di produzione, spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e profitti) in India e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame venduto all'esportazione nell'Unione.

Il margine di dumping calcolato su tale base risulta significativo.

In assenza di dati affidabili sui prezzi applicati sul mercato interno dell'Indonesia, l'asserzione del rischio di reiterazione del dumping si basa su un confronto tra il valore normale costruito (costi di produzione, spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e profitti) in Indonesia e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame venduto all'esportazione in Giappone, negli Stati Uniti d'America e nelle Filippine, visto che attualmente i volumi delle importazioni dall'Indonesia verso l'Unione non sono significativi.

In assenza di dati affidabili sui prezzi applicati sul mercato interno della Malaysia, l'asserzione del rischio di reiterazione del dumping si basa su un confronto tra il valore normale costruito (costi di produzione, spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e profitti) in Malaysia e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame venduto all'esportazione negli Emirati arabi uniti, in Egitto e nella Repubblica popolare cinese, visto che attualmente i volumi delle importazioni dalla Malaysia verso l'Unione non sono significativi.

In assenza di dati affidabili sui prezzi applicati sul mercato interno di Taiwan, l'asserzione del rischio di reiterazione del dumping si basa su un confronto tra il valore normale costruito (costi di produzione, spese generali, amministrative e di vendita

⁽¹⁾ GU C 122 del 20.4.2011, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽³⁾ GU L 59 del 27.2.2007, pag. 1.

(SGAV) e profitti) a Taiwan e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame venduto all'esportazione in Giappone, Perù ed Ecuador, visto che attualmente i volumi delle importazioni da Taiwan verso l'Unione non sono significativi.

In assenza di dati affidabili sui prezzi applicati sul mercato interno della Thailandia, l'asserzione del rischio di reiterazione del dumping si basa su un confronto tra il valore normale costruito (costi di produzione, spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e profitti) in Thailandia e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame venduto all'esportazione in Giappone, Vietnam e Australia, visto che attualmente i volumi delle importazioni dalla Thailandia verso l'Unione non sono significativi.

Sulla base di questi confronti fra valori normali e prezzi all'esportazione, da cui risultano pratiche di dumping da parte dell'Indonesia, della Malaysia, di Taiwan e della Thailandia, il richiedente sostiene che esiste il rischio di reiterazione del dumping da parte di tali paesi.

4.2. *Asserzione del rischio di reiterazione del pregiudizio*

Il richiedente sostiene inoltre che esiste il rischio di reiterazione del dumping pregiudizievole. A tale riguardo egli ha presentato prove del fatto che l'eventuale scadenza delle misure renderebbe probabile l'aumento del livello delle importazioni del prodotto oggetto del riesame, data l'esistenza di capacità inutilizzate nei paesi interessati.

Il richiedente sostiene anche che esiste il rischio che il flusso delle importazioni del prodotto oggetto del riesame aumenti a causa delle misure in vigore sulle importazioni di prodotti simili originari dei paesi interessati verso i mercati tradizionali diversi dall'Unione, come la Turchia, il Sudafrica, la Repubblica popolare cinese e gli Stati Uniti d'America. Ciò potrebbe dar luogo a un riorientamento delle esportazioni da altri paesi terzi verso l'Unione.

Il richiedente sostiene infine che l'eliminazione del pregiudizio è dovuta principalmente all'esistenza delle misure e che, se queste fossero lasciate scadere, l'eventuale ripresa di consistenti importazioni a prezzi di dumping dai paesi interessati comporterebbe probabilmente una reiterazione del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

5. Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

L'inchiesta determinerà se sia probabile o meno che la scadenza delle misure provochi il persistere o la reiterazione del dumping e la reiterazione del pregiudizio.

5.1. *Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping*

5.1.1. *Produttori esportatori oggetto dell'inchiesta*

I produttori esportatori⁽¹⁾ del prodotto oggetto del riesame dei paesi interessati sono invitati a partecipare all'inchiesta di riesame.

Visto il numero potenzialmente elevato di produttori esportatori in India, Indonesia, Malaysia, Taiwan e Thailandia coinvolti nel presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori oggetto dell'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione. Essi devono farlo entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo disposizioni contrarie, fornendo alla Commissione le informazioni sulla o sulle loro società richieste nell'allegato A del presente avviso.

Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà anche le autorità di Taiwan, India, Indonesia, Malaysia e Thailandia ed eventualmente tutte le associazioni note di produttori esportatori.

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni richieste sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo disposizioni contrarie.

Se è necessario un campionamento, i produttori esportatori possono essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta verso l'Unione che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione comunicherà, se del caso tramite le autorità dei paesi interessati, le società incluse nel campione a tutti i produttori esportatori noti, alle autorità dei paesi interessati e alle associazioni di produttori esportatori.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all'inchiesta relativa ai produttori esportatori, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori inclusi nel campione, a tutte le associazioni note di produttori esportatori e alle autorità dei paesi interessati.

⁽¹⁾ Per produttore esportatore si intende una società dei paesi interessati che produca ed esporti il prodotto in esame sul mercato dell'Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società a essa collegate coinvolte nella produzione, nella vendita sul mercato interno o nell'esportazione del prodotto in esame.

Tutti i produttori esportatori inclusi nel campione devono inviare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni contrarie.

Il questionario deve contenere, tra l'altro, informazioni sulla struttura societaria del produttore esportatore, sulle attività societarie relative al prodotto oggetto del riesame, sul costo di produzione, sulle vendite del prodotto oggetto del riesame sul mercato nazionale del paese interessato e sulle vendite del prodotto oggetto del riesame nell'Unione.

Le società che hanno accettato di essere incluse nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione»).

5.1.2. *Importatori indipendenti oggetto dell'inchiesta* ⁽¹⁾ ⁽²⁾

Gli importatori indipendenti del prodotto oggetto del riesame dall'India, dall'Indonesia, da Taiwan e dalla Thailandia verso l'Unione sono invitati a partecipare all'inchiesta di riesame.

Visto il numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti oggetto dell'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione. Essi devono farlo entro 15 giorni dalla data di

⁽¹⁾ Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati ai produttori esportatori devono compilare l'allegato 1 del questionario destinato a questi ultimi. A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione della società dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possiede, controlla o detenga, direttamente o indirettamente, il 5% o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) una di esse controlla l'altra in forma diretta o indiretta; f) entrambi siano controllati in forma diretta o indiretta da un terzo; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; o h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) genitori e figli, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) nonni e nipoti, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» s'intendono le persone fisiche o giuridiche.

⁽²⁾ I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere usati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo disposizioni contrarie, fornendo alla Commissione le informazioni sulla o sulle loro società richieste nell'allegato B del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie alla selezione del campione degli importatori indipendenti, la Commissione può contattare anche le associazioni note di importatori.

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni richieste sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo disposizioni contrarie.

Se è necessario un campionamento, gli importatori possono essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo delle vendite del prodotto oggetto del riesame effettuate nell'Unione che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione comunicherà le società incluse nel campione a tutti gli importatori indipendenti noti e alle associazioni note di importatori.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie all'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di importatori. Tali parti devono inviare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni contrarie.

Il questionario deve contenere, tra l'altro, informazioni sulla struttura societaria, sulle attività societarie relative al prodotto oggetto del riesame e sulle vendite del prodotto oggetto del riesame.

5.2. *Procedura di determinazione del rischio di reiterazione del pregiudizio e produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta*

Al fine di stabilire se esista un rischio di reiterazione del pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione, i produttori del prodotto oggetto del riesame sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

Visto il numero elevato di produttori dell'Unione interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. I particolari sono contenuti nel

fascicolo consultabile dalle parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare il fascicolo (utilizzando i recapiti riportati al punto 5.6. per mettersi in contatto con la Commissione). Gli altri produttori dell'Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, che ritengano di dover essere inclusi nel campione, devono contattare la Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tutte le parti interessate che desiderino fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

La Commissione comunicherà le società incluse nel campione a tutti i produttori noti dell'Unione e/o a tutte le associazioni note di produttori dell'Unione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori dell'Unione inclusi nel campione e alle associazioni note di produttori dell'Unione. Tali parti devono inviare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni contrarie.

Il questionario deve contenere, tra l'altro, informazioni sulla struttura societaria, sulla situazione finanziaria delle società, sulle attività societarie relative al prodotto oggetto del riesame, sui costi di produzione e sulle vendite del prodotto oggetto del riesame.

5.3. Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione

Qualora venga confermato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e di reiterazione del pregiudizio, si deciderà, in conformità all'articolo 21 del regolamento di base, se il mantenimento delle misure antidumping sia contrario o meno all'interesse dell'Unione. I produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative e le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo disposizioni contrarie. Per poter partecipare all'inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, che esiste un legame obiettivo tra la loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

Le parti che si manifestano entro il termine sopraindicato possono fornire alla Commissione informazioni riguardanti l'interesse dell'Unione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo disposizioni contrarie. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero o compilando un questionario elaborato dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da validi elementi di prova all'atto della presentazione.

5.4. Altre osservazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare informazioni e a fornire i relativi elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo disposizioni contrarie.

5.5. Audizioni da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta

Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda, debitamente motivata, deve essere presentata per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta la richiesta deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. In seguito, le richieste di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.6. Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, compresi i dati richiesti nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza, per cui venga richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») ⁽¹⁾.

Le parti interessate che trasmettono informazioni con tale dicitura sono tenute, in conformità all'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento di base, a presentare un riassunto non riservato delle stesse contrassegnate dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

Le parti interessate sono tenute a presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate per e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando nome, indirizzo, e-mail, numero di telefono e fax della parte interessata. Tutte le deleghe, le certificazioni firmate e i relativi aggiornamenti che accompagnano le risposte al questionario devono però essere presentati in formato cartaceo, vale a dire

⁽¹⁾ Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

inviati per posta o consegnati a mano, all'indirizzo sottoindicato. Se una parte interessata non è in grado di trasmettere le sue comunicazioni e richieste in formato elettronico, ne informa immediatamente la Commissione, in conformità all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base. Per ulteriori informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, le parti interessate possono consultare la relativa pagina Internet della direzione generale del Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence>

Indirizzo della Commissione da utilizzare per la corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio: N105 04/092
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22985353

E-mail: TRADE-R542-PET-A@ec.europa.eu

(indirizzo per esportatori, importatori collegati, associazioni e rappresentanti dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, di Taiwan e della Thailandia),

TRADE-R542-PET-B@ec.europa.eu

(indirizzo per produttori dell'Unione, importatori indipendenti, utilizzatori, consumatori e associazioni dell'Unione).

6. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie o non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere raggiunte conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se risulta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, tali informazioni potranno essere ignorate e potranno essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole di quanto lo sarebbe stato se essa avesse collaborato.

7. Consigliere-auditore

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione

incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Egli può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta le domande devono essere presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere-auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un'audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controdeduzioni su questioni concernenti, tra l'altro, il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e di reiterazione del pregiudizio e l'interesse dell'Unione.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine Internet della DG Commercio dedicate al consigliere-auditore: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

8. Calendario dell'inchiesta

In conformità all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta si conclude entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

9. Domande di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

Dato che il presente riesame in previsione della scadenza è avviato in conformità alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, i suoi risultati non comporteranno una modifica del livello delle misure in vigore, ma l'abrogazione o il mantenimento di tali misure, in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.

Qualora una parte interessata ritenga opportuno rivedere il livello delle misure, affinché tale livello possa essere modificato (aumentato o diminuito), può chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Le parti che desiderano chiedere tale riesame, effettuato indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all'indirizzo sopra indicato.

10. Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta sono trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

ALLEGATO A

<input type="checkbox"/>	Versione a diffusione limitata ⁽¹⁾
<input type="checkbox"/>	Versione consultabile da tutte le parti interessate
(barrare la casella pertinente)	

RIESAME IN PREVISIONE DELLA SCADENZA DELLE MISURE ANTIDUMPING CONCERNENTI LE IMPORTAZIONI DI ALCUNI TIPI DI POLIETILENTEREFTALATO ORIGINARI DELL'INDIA, DELL'INDONESIA, DELLA MALAYSIA, DI TAIWAN E DELLA THAILANDIA

INFORMAZIONI SULLA SELEZIONE DEL CAMPIONE DEI PRODUTTORI ESPORTATORI IN INDIA, INDONESIA, MALAYSIA, TAIWAN E THAILANDIA

Il presente modulo è destinato ad assistere i produttori esportatori dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, di Taiwan e della Thailandia nella presentazione delle informazioni sul campionamento richieste al punto 5.1.1 dell'avviso di apertura.

La «Versione a diffusione limitata» e la «Versione consultabile da tutte le parti interessate» devono essere consegnate entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell'avviso di apertura.

1. IDENTITÀ E COMUNICAZIONE

Indicare i seguenti dati relativi alla società:

Ragione sociale	
Indirizzo	
Referente	
Indirizzo e-mail	
Telefono	
Fax	

2. VOLUME DEL FATTURATO E DELLE VENDITE

Indicare il fatturato nella moneta utilizzata dalla società per la contabilità nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 per le vendite (vendite all'esportazione nell'Unione separatamente per ciascuno dei 27 Stati membri ⁽²⁾ e in totale e vendite sul mercato nazionale) di alcuni tipi di polietilentereftalato di cui all'avviso di apertura e il peso o volume corrispondente. Indicare l'unità di peso o di volume e la moneta utilizzati.

	Volume (tonnellate)	Valore nella moneta di contabilità
In questa tabella l'unità di misura è la tonnellata Indicare la moneta utilizzata in questa tabella		
Vendite all'esportazione nell'Unione, separatamente per ciascuno dei 27 Stati membri e in totale, del prodotto oggetto del riesame fabbricato dalla propria società	Totale:	
	Nome di ciascuno Stato membro ⁽³⁾	
Vendite sul mercato nazionale del prodotto oggetto del riesame fabbricato dalla propria società		

⁽¹⁾ Documento riservato esclusivamente a uso interno. Si tratta di un documento protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato in conformità all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e all'articolo 6 del GATT 1994 (accordo antidumping).

⁽²⁾ I 27 Stati membri dell'Unione europea sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

⁽³⁾ Aggiungere righe supplementari se necessario.

3. ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE ⁽¹⁾

Fornire informazioni dettagliate sulle attività della propria società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all'esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto oggetto del riesame. Tali attività possono comprendere, tra l'altro, l'acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto oggetto del riesame, ecc.

Ragione sociale e ubicazione della società	Attività	Rapporto

4. ALTRE INFORMAZIONI

Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione nella selezione del campione.

5. CERTIFICAZIONE

Fornendo le informazioni di cui sopra, la società accetta di essere inclusa nel campione. Se la società viene scelta per far parte del campione dovrà rispondere a un questionario e accettare un'ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta a essere inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione sui produttori esportatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avesse collaborato.

Firma del funzionario autorizzato:

Nome e titolo del funzionario autorizzato:

Data:

⁽¹⁾ A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione della società dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possiede, controlla o detenga, direttamente o indirettamente, il 5% o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) una di esse controlla l'altra in forma diretta o indiretta; f) entrambi siano controllati in forma diretta o indiretta da un terzo; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; o h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) genitori e figli, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) nonni e nipoti, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» s'intendono le persone fisiche o giuridiche.

ALLEGATO B

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Versione a diffusione limitata ⁽¹⁾ |
| <input type="checkbox"/> | Versione consultabile da tutte le parti interessate |
| | (barrare la casella appropriata) |

RIESAME IN PREVISIONE DELLA SCADENZA DELLE MISURE ANTIDUMPING CONCERNENTI LE IMPORTAZIONI DI ALCUNI TIPI DI POLIETILENTEREFTALATO ORIGINARI DELL'INDIA, DELL'INDONESIA, DELLA MALAYSIA, DI TAIWAN E DELLA THAILANDIA

INFORMAZIONI SULLA SELEZIONE DEL CAMPIONE DEGLI IMPORTATORI INDIPENDENTI

Il presente modulo è destinato ad assistere gli importatori indipendenti nella presentazione delle informazioni sul campionamento richieste al punto 5.1.2 dell'avviso di apertura.

La versione «A diffusione limitata» e la «Versione consultabile da tutte le parti interessate» devono essere consegnate entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell'avviso di apertura.

1. IDENTITÀ E COMUNICAZIONE

Indicare i seguenti dati relativi alla società:

Ragione sociale	
Indirizzo	
Referente	
Indirizzo e-mail	
Telefono	
Fax	

2. VOLUME DEL FATTURATO E DELLE VENDITE

Indicare il fatturato totale in euro (EUR) della società e il fatturato e peso o volume delle importazioni nell'Unione ⁽²⁾ e delle rivendite sul mercato dell'Unione dopo l'importazione da India, Indonesia, Malaysia, Taiwan e Thailandia nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, di alcuni tipi di polietilentereftalato di cui all'avviso di apertura e il peso o volume corrispondente. Indicare l'unità di peso o volume utilizzati.

	Volume (tonnellate)	Valore in euro (EUR)
L'unità di misura utilizzata in questa tabella è la tonnellata		
Fatturato totale della società in euro (EUR)		
Importazioni del prodotto oggetto del riesame nell'Unione		
Rivendite sul mercato dell'Unione dopo l'importazione del prodotto oggetto del riesame da India, Indonesia, Malaysia, Taiwan e Thailandia		

⁽¹⁾ Documento riservato unicamente a uso interno. Si tratta di un documento protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato in conformità all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

⁽²⁾ I 27 Stati membri dell'Unione europea sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

3. ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE ⁽¹⁾

Fornire informazioni dettagliate sulle attività della propria società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all'esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto oggetto del riesame. Tali attività possono comprendere, tra l'altro, l'acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto oggetto del riesame, ecc.

Ragione sociale e ubicazione della società	Attività	Rapporto

4. ALTRE INFORMAZIONI

Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione nella selezione del campione.

5. CERTIFICAZIONE

Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inclusa nel campione. Se la società viene scelta per far parte del campione dovrà rispondere a un questionario e accettare un'ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara che non è disposta a essere inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione relative agli importatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e i risultati possono essere meno favorevoli per la società rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avessero collaborato.

Firma del funzionario autorizzato:

Nome e titolo del funzionario autorizzato:

Data:

⁽¹⁾ A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione della società dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possiede, controlla o detenga, direttamente o indirettamente, il 5% o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) una di esse controlla l'altra in forma diretta o indiretta; f) entrambi siano controllati in forma diretta o indiretta da un terzo; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; o h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) genitori e figli, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) nonni e nipoti, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» s'intendono le persone fisiche o giuridiche.

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative applicabili alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie dell'India

(2012/C 55/05)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ⁽¹⁾ delle misure compensative in vigore sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie dell'India (di seguito «paese interessato»), la Commissione europea («Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽²⁾ («regolamento di base»).

1. Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 25 novembre 2011 dal comitato per il polietilentereftalato dell'associazione Plastics Europe («denunziante»), per conto di produttori dell'Unione che rappresentano una parte considerevole, in questo caso oltre il 50 %, della produzione complessiva dell'UE di alcuni tipi di polietilentereftalato.

2. Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto in esame è il polietilentereftalato, avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, conformemente alla norma ISO 1628-5, originario dell'India («il prodotto in esame»), attualmente classificato al codice NC 3907 60 20.

3. Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 193/2007 del Consiglio ⁽³⁾.

4. Motivi del riesame in previsione della scadenza

I richiedenti hanno fornito sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure determinerebbe il persistere o la reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio.

Anzitutto, il denunziante afferma che i produttori del prodotto in esame in India hanno beneficiato e continueranno a beneficiare di diverse sovvenzioni da parte del governo indiano. Tali sovvenzioni consisterebbero in benefici a favore di industrie situate in zone di trasformazione per l'esportazione/unità orientate all'esportazione; regime di autorizzazione preventiva (Advance Authorisation Scheme); un sistema di credito sui dazi d'importazione; in un'esenzione totale o parziale dal dazio d'importazione sui beni capitali; l'export credit scheme (regime di crediti all'esportazione); il focus market scheme (regime del mercato mirato); il focus market scheme (regime del prodotto mirato); regime di incentivazione all'investimento di capitali (capital investment incentive scheme) del governo del Gujarat; il regime del Gujarat di incentivi fiscali alle vendite; il regime del Gujarat di esenzione dalla tassa sull'elettricità e un regime di incentivi del Bengala occidentale. Si ritiene che l'importo complessivo delle sovvenzioni sia rilevante.

Il denunziante sostiene che i summenzionati regimi si configurano come sovvenzioni poiché implicano un apporto finanziario del governo indiano o di governi regionali e conferiscono un beneficio ai destinatari, ossia ai produttori/esportatori di alcuni tipi di polietilentereftalato. Tali regimi sarebbero condizionati all'andamento delle esportazioni e quindi specifici e compensabili, oppure in altro modo specifici e compensabili.

Il denunziante, inoltre, ha presentato elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame dall'India sono complessivamente aumentate sia in termini assoluti che di quota di mercato.

In secondo luogo, la domanda si basa sul fatto che la scadenza delle misure comporterebbe la reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione a causa del persistere delle importazioni sovvenzionate del prodotto in esame dall'India. Secondo gli elementi di prova presuntiva presentati dal richiedente, il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame hanno continuato ad avere, tra l'altro, ripercussioni negative sul livello dei prezzi praticati dall'industria dell'Unione, compromettendo gravemente l'andamento generale di quest'ultima.

Infine, il richiedente sostiene che l'eliminazione del pregiudizio è stata principalmente dovuta all'esistenza di misure che, se si lasciassero scadere, comporterebbero il persistere di volumi rilevanti di importazioni sovvenzionate dal paese interessato e la possibile reiterazione del pregiudizio per l'Unione europea.

5. Procedimento

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

L'inchiesta determinerà se il venire meno delle misure implichi o no un rischio di persistenza delle sovvenzioni e di reiterazione del pregiudizio.

5.1. Procedura per la determinazione dell'eventuale rischio di sovvenzioni

5.1.1. Produttori esportatori oggetto dell'inchiesta

I produttori esportatori ⁽⁴⁾ del prodotto in esame originario del paese interessato sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

⁽¹⁾ GU C 116 del 14.4.2011, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

⁽³⁾ GU L 59 del 27.2.2007, pag. 34.

⁽⁴⁾ Per produttore esportatore si intende qualsiasi società nel paese interessato che produca ed esporti il prodotto in esame sul mercato dell'Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società a essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato interno o nelle esportazioni del prodotto in esame.

In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori esportatori in India coinvolti nel presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini previsti, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori da sottoporre all'inchiesta scegliendo un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato a norma dell'articolo 27 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione. Essi devono farlo entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo indicazioni contrarie, fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società come richiesto nell'allegato A del presente avviso.

Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione dei produttori esportatori, la Commissione contatterà anche le autorità indiane e potrà contattare le associazioni note di produttori esportatori.

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni riportate sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo indicazioni contrarie.

Se sarà necessario un campione, i produttori esportatori potrebbero essere selezionati sulla base del massimo volume rappresentativo di esportazioni del prodotto in esame verso l'Unione che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. La Commissione comunicherà, se del caso tramite le autorità del paese interessato, le società selezionate per l'inserimento nel campione a tutti i produttori esportatori noti, alle autorità del paese interessato e alle associazioni di produttori esportatori.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta relativa ai produttori esportatori, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori selezionati per essere inclusi nel campione, a ogni associazione nota di produttori esportatori e alle autorità del paese interessato.

Tutti i produttori esportatori inclusi nel campione devono presentare un questionario debitamente compilato entro 37 giorni dalla data di notifica del loro inserimento nel campione, salvo diversa indicazione.

Il questionario compilato conterrà, tra l'altro, informazioni sulla struttura societaria del produttore esportatore, sulle attività societarie relative al prodotto in esame, sul costo di produzione, sulle vendite del prodotto in esame sul mercato nazionale del paese interessato e sulle vendite del prodotto in esame nell'Unione.

Le società che hanno accettato di essere incluse nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione»).

5.1.2. *Inchiesta sugli importatori indipendenti* ⁽¹⁾ ⁽²⁾

I produttori esportatori del prodotto in esame originario dell'India sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

In considerazione del numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini fissati, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato a norma dell'articolo 27 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione. Essi devono farlo entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo indicazioni contrarie, fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società come richiesto nell'allegato A del presente avviso.

Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione degli importatori indipendenti, la Commissione può contattare anche le associazioni note di importatori.

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni riportate sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo indicazioni contrarie.

⁽¹⁾ Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati ai produttori esportatori devono compilare l'allegato 1 del questionario destinato a questi ultimi. Ai sensi dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possiede, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore vii) cognati e cognate. (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» s'intendono le persone fisiche o giuridiche.

⁽²⁾ I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

Se il campionamento sarà ritenuto necessario, gli importatori potranno essere selezionati in funzione del maggiore volume rappresentativo di vendite del prodotto in esame effettuate nell'Unione sul quale può ragionevolmente vertere l'inchiesta, tenuto conto del tempo disponibile. Tutti gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori saranno informati dalla Commissione relativamente alle società incluse nel campione.

Al fine di ottenere le informazioni che ritiene necessarie all'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori non collegati inseriti nel campione e alle eventuali associazioni note di importatori. Tali parti devono inviare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo indicazioni contrarie.

Il questionario dovrà contenere, tra l'altro, informazioni riguardanti la struttura societaria, le attività societarie relative al prodotto in esame e le vendite del prodotto in esame.

5.2. **Procedura per la determinazione dell'eventuale rischio di reiterazione del pregiudizio e inchiesta sui produttori dell'Unione**

Per determinare se vi sia o meno l'eventualità di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione, i produttori del prodotto in esame dell'Unione sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

In considerazione del numero elevato di produttori dell'Unione interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini fissati, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell'Unione da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato a norma dell'articolo 27 del regolamento di base.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare il fascicolo (utilizzando i recapiti riportati al punto 5.6 per mettersi in contatto con la Commissione). Altri produttori dell'Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, che ritengono di dover essere inclusi nel campione, sono invitati a contattare la Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tutte le parti interessate che intendono fornire qualsiasi altra informazione utile per la selezione del campione devono farlo entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo indicazioni contrarie.

La Commissione comunicherà le società selezionate per l'inserimento nel campione a tutti i produttori noti dell'Unione e/o a tutte le associazioni note di produttori dell'Unione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori del-

l'Unione inclusi nel campione e alle associazioni note di produttori dell'Unione. Tali parti dovranno inviare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione.

Il questionario dovrà contenere informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura societaria, la situazione finanziaria societaria, le attività societarie relative al prodotto in esame, i costi di produzione e le vendite del prodotto in esame.

5.3. **Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione**

Qualora sia accertato il persistere di sovvenzioni e di reiterazione del pregiudizio, si deciderà, a norma dell'articolo 31 del regolamento di base, se il mantenimento di misure compensative non sia contraria all'interesse dell'Unione. I produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative e le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo indicazioni contrarie. Per poter partecipare all'inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, che esiste un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.

Le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione, entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo indicazioni contrarie, informazioni sull'esistenza di un interesse dell'Unione. Queste informazioni possono essere fornite sia in formato di testo libero sia compilando un questionario elaborato dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 31 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate, all'atto della loro presentazione, da elementi di prova oggettivi.

5.4. **Altre comunicazioni scritte**

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare informazioni e a fornire i relativi elementi di prova. Salvo indicazioni contrarie, le informazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

5.5. **Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta**

Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta. La relativa domanda, debitamente motivata, deve essere presentata per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta, la richiesta deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Le successive domande di audizione vanno presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.6. Istruzioni per la presentazione di comunicazioni scritte e per l'invio dei questionari compilati e della corrispondenza

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, compresi i dati richiesti nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza, per cui venga richiesto il trattamento riservato, devono recare la dicitura «Diffusione limitata ⁽¹⁾».

Le parti interessate che comunichino informazioni recanti tale dicitura sono invitate a presentare, a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato contrassegnato dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate». Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. Se una parte interessata che comunica informazioni riservate non presenta un riassunto non riservato nel formato e della qualità richiesti, tali informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione.

Le parti interessate sono tenute a presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate via e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo postale, indirizzo e-mail, numero di telefono e di fax. Eventuali deleghe, certificazioni firmate e relativi aggiornamenti che accompagnano le risposte al questionario devono essere tuttavia presentati in formato cartaceo, per posta o a mano, all'indirizzo indicato di seguito. A norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento di base, se una parte interessata non è in grado di trasmettere le comunicazioni e le richieste in formato elettronico, ne informa immediatamente la Commissione. Per ulteriori informazioni concernenti la corrispondenza con la Commissione, le parti interessate possono consultare la relativa pagina web della direzione generale del Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence>

Indirizzo della Commissione da utilizzare per la corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio: N105 04/092
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22985353

E-mail: TRADE-R550-PET-A@ec.europa.eu

(da utilizzare da parte di produttori esportatori, importatori collegati, associazioni e rappresentanti indiani del governo centrale e regionale)

TRADE-R550-PET-B@ec.europa.eu

(da utilizzare da parte di produttori dell'Unione, importatori non collegati, utilizzatori, consumatori, associazioni nell'Unione)

⁽¹⁾ Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

6. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie o non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 28 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno utilizzare i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi su dati disponibili ai sensi dell'articolo 28 del regolamento di base, tali conclusioni possono risultare meno favorevoli rispetto a quelle che tale parte avrebbe potuto ottenere se avesse collaborato.

7. Consigliere-auditore

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione che si occupano dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Egli può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

La domanda di audizione con il consigliere-auditore deve essere motivata e presentata per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta la richiesta deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Le successive richieste di audizione vanno presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere-auditore si attiva anche per l'organizzazione di un'audizione delle parti che consenta la presentazione delle diverse posizioni e delle controdeduzioni su questioni concernenti, tra l'altro, l'eventuale persistere delle sovvenzioni, la reiterazione del pregiudizio e l'interesse dell'Unione.

Per ulteriori informazioni e le modalità di contatto, le parti interessate sono invitate a visitare le pagine dedicate al consigliere-auditore nel sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

8. Possibilità di chiedere un riesame a norma dell'articolo 19 del regolamento di base

Poiché il presente riesame in previsione della scadenza è avviato conformemente alle disposizioni dell'articolo 18 del regolamento di base, i relativi risultati non comportano una modifica del livello delle misure in vigore, ma l'abrogazione o il mantenimento di dette misure in conformità dell'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento di base.

Qualsiasi parte interessata dal procedimento che ritenga opportuno rivedere il livello delle misure al fine di modificare (ovvero aumentare o diminuire) il livello delle stesse, può chiedere un riesame a norma dell'articolo 19 del regolamento di base.

Le parti che intendano chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all'indirizzo sopraindicato.

9. Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di base, l'inchiesta si conclude entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

10. Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

ALLEGATO A

<input type="checkbox"/>	Versione a consultazione limitata ⁽¹⁾
<input type="checkbox"/>	Versione consultabile da tutte le parti interessate (apporre una crocetta nella casella corrispondente)

**PROCEDIMENTO ANTISOVVENZIONI RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI ALCUNI TIPI DI
POLIETILENTEREFTALATO ORIGINARIE DELL'INDIA**

INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI PRODUTTORI ESPORTATORI IN INDIA

Il presente modulo è destinato ad assistere i produttori esportatori indiani a fornire le informazioni sul campionamento di cui al punto 5.1.1. dell'avviso di apertura.

Entrambe le versioni a «consultazione limitata» e «consultabile da tutte le parti interessate» vanno rispedite alla Commissione come disposto nell'avviso di apertura.

1. IDENTITÀ E COMUNICAZIONE

Indicare i seguenti dati relativi alla società:

Ragione sociale della società	
Indirizzo	
Referente	
Indirizzo di posta elettronica	
Telefono	
Fax	

2. FATTURATO E VOLUME DELLE VENDITE

Indicare il fatturato nella valuta della contabilità della società nel periodo 1° gennaio 2011-31 dicembre 2011 per le vendite (vendite all'esportazione nell'Unione per ognuno dei 27 Stati membri ⁽²⁾ applicabili separatamente e complessivamente e vendite sul mercato interno) di alcuni tipi di polietilentereftalato di cui all'avviso di apertura e peso o volume corrispondente. Indicare l'unità di peso o di volume e la valuta utilizzata.

	Volume (tonnellate)	Valore in valuta della contabilità
L'unità di misura utilizzata nella tabella è la tonnellata Indicare la valuta utilizzata in questa tabella		
Vendite all'esportazione nell'Unione per ognuno dei 27 Stati membri, separatamente e complessivamente, del prodotto in esame fabbricato dalla società in questione	Totale:	
	Indicare ogni Stato membro ⁽³⁾	
Vendite sul mercato interno del prodotto in esame fabbricato dalla società in questione		

⁽¹⁾ Il presente documento è soltanto per uso interno. Esso viene protetto in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

⁽²⁾ I 27 Stati membri dell'Unione europea sono: Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito.

⁽³⁾ Se del caso, aggiungere righe supplementari.

3. ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ INTERESSATA E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE ⁽¹⁾

Indicare con precisione le attività della società e di tutte le società collegate (elencare tutte le società collegate e specificare la relazione con la società) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (all'esportazione e/o sul mercato interno) del prodotto in esame. Tali attività possono consistere nell'acquisto, nella produzione per conto terzi, nella trasformazione o nella commercializzazione, ecc., del prodotto in esame.

Ragione sociale e sede della società	Attività	Relazione

4. ALTRE INFORMAZIONI

Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione nella selezione del campione.

5. CERTIFICAZIONE

Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inclusa nel campione. La società eventualmente scelta per far parte del campione dovrà rispondere a un questionario e accettare un'ispezione in loco per la verifica delle risposte fornite. Se la società indica di non essere disposta a essere inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione sui produttori esportatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e i risultati dell'inchiesta possono risultare meno favorevoli per le società rispetto alle conclusioni cui si sarebbe giunti se avessero collaborato.

Firma del funzionario autorizzato:

Nome e titolo della persona autorizzata:

Data:

⁽¹⁾ Ai sensi dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5% o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore vii) cognati e cognate. (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» s'intendono le persone fisiche o giuridiche.

ALLEGATO B

<input type="checkbox"/>	Versione a consultazione limitata ⁽¹⁾
<input type="checkbox"/>	Versione consultabile da tutte le parti interessate (apporre una crocetta nella casella corrispondente)

PROCEDIMENTO ANTISOVVENZIONI RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI ALCUNI TIPI DI POLIETILENTEREFTALATO ORIGINARIE DELL'INDIA

INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI PRODUTTORI ESPORTATORI

Il presente modulo è destinato ad assistere gli importatori indipendenti a fornire le informazioni sul campionamento di cui al punto 5.1.2. dell'avviso di apertura.

Entrambe le «Versioni a consultazione limitata» e «consultabile da tutte le parti interessate» vanno rispedite alla Commissione come disposto nell'avviso di apertura.

1. IDENTITÀ E COMUNICAZIONE

Indicare i seguenti dati relativi alla società:

Ragione sociale della società	
Indirizzo	
Referente	
Indirizzo di posta elettronica	
Telefono	
Fax	

2. FATTURATO E VOLUME DELLE VENDITE

Indicare il fatturato complessivo della società in euro (EUR), nonché il peso o volume delle importazioni nell'Unione ⁽²⁾ e delle rivendite effettuate sul mercato dell'Unione dopo l'importazione dall'India, nel periodo 1° gennaio 2011-31 dicembre 2011, di alcuni tipi di polietilentereftalato di cui all'avviso di apertura e peso o volume corrispondente. Indicare l'unità di peso o di volume e la valuta utilizzata.

	Volume (tonnellate)	Valore in euro (EUR)
L'unità di misura utilizzata nella tabella è la tonnellata		
Fatturato complessivo della società in euro (EUR)		
Importazioni nell'Unione del prodotto in esame		
Rivendite effettuate sul mercato dell'Unione del prodotto in esame dopo l'importazione dall'India		

⁽¹⁾ Il presente documento è soltanto per uso interno. Esso viene protetto in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

⁽²⁾ I 27 Stati membri dell'Unione europea sono: Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito.

3. ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ INTERESSATA E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE ⁽¹⁾

Indicare con precisione le attività della società e di tutte le società collegate (elencare tutte le società collegate e specificare la relazione con la società) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (all'esportazione e/o sul mercato interno) del prodotto in esame. Tali attività possono consistere nell'acquisto, nella produzione per conto terzi, nella trasformazione o nella commercializzazione, ecc., del prodotto in esame.

Ragione sociale e sede della società	Attività	Relazione

4. ALTRE INFORMAZIONI

Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione nella selezione del campione.

5. CERTIFICAZIONE

Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inclusa nel campione. La società eventualmente scelta per far parte del campione dovrà rispondere a un questionario e accettare un'ispezione in loco per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta a essere inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione relative agli importatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e i risultati dell'inchiesta possono essere meno favorevoli per le società rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avessero collaborato.

Firma del funzionario autorizzato:

Nome e titolo della persona autorizzata:

Data:

⁽¹⁾ Ai sensi dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possiede, controlla o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore vii) cognati e cognate. (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» s'intendono le persone fisiche o giuridiche.

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6494 — Total/OAO Novatek/OAO Yamal LNG)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/C 55/06)

1. In data 15 febbraio 2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione le imprese Total E&P Yamal («Total E&P Yamal», Francia), controllata in ultima istanza da Total SA, e OAO Novatek («Novatek», Russia) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune dell'impresa OAO Yamal LNG (Russia) mediante acquisto di quote in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Total: produzione di petrolio e gas naturale, raffinazione e vendita di prodotti petroliferi, petrolchimici e prodotti chimici speciali,
- Novatek: prospezione, produzione, lavorazione e commercializzazione di gas naturali e idrocarburi liquidi.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6494 — Total/OAO Novatek/OAO Yamal LNG, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6487 — Mitsui/Sanyo/Musco/Navyug Special Steel)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2012/C 55/07)

1. In data 15 febbraio 2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione le imprese Mitsui & Co., Ltd. («Mitsui», Giappone), Mahindra Ugine Steel Company Limited («Musco», India), controllata in ultima istanza da Mahindra & Mahindra Limited («Mahindra Group», India), e Sanyo Special Steel Co., Ltd («Sanyo», Giappone) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune dell'impresa Navyug Special Steel Private Limited («Navyug», India), mediante acquisto di quote. Attualmente Navyug è una controllata al 100 % di Musco.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Mitsui: commercio di metalli, elettronica, prodotti chimici, beni connessi all'energia, parti e accessori di autoveicoli e motocicli,
- Sanyo: produzione e vendita di prodotti in acciaio speciale,
- Musco: produzione e vendita di prodotti in acciaio,
- Navyug: produzione e vendita di prodotti in acciaio.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6487 — Mitsui/Sanyo/Musco/Navyug Special Steel, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

(2012/C 55/08)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio ⁽¹⁾. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO**«ABENSBERGER SPARGEL/ABENSBERGER QUALITÄTSSPARGEL»****N. CE: DE-PGI-0005-0852-26.01.2011****IGP (X) DOP ()****1. Denominazione:**

«Abensberger Spargel/Abensberger Qualitätsspargel».

2. Stato membro o paese terzo:

Germania.

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:**3.1. Tipo di prodotto:**

Classe 1.6 — Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati.

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:

L'asparago (*Asparagus officinalis*) appartiene alla famiglia delle *Asparagaceae*. I turioni commestibili sono i germogli di una pianta perenne che vengono immessi in commercio mondati o non. L'«Abensberger Spargel» è coltivato secondo le buone pratiche agronomiche.

L'«Abensberger Spargel» deve avere una lunghezza massima di 22 cm per le varietà bianca e viola e di 27 cm per la varietà verde.

Eccetto in caso di vendita diretta dal produttore al consumatore, l'«Abensberger Spargel» è condizionato conformemente alla norma UNECE FFV04 (asparagi). Tuttavia, in deroga a tale norma, quest'ultima si applica anche agli asparagi bianchi e viola di diametro non inferiore a 5 mm. Inoltre, gli spezzoni di asparagi possono essere commercializzati nella categoria «asparagi rotti».

Il sapore dell'«Abensberger Spargel» si distingue per il suo tipico aroma pronunciato di spezie. Gli asparagi sono raccolti una o due volte al giorno e trattati con tutte le cure appropriate in modo da garantirne la freschezza sulla tavola del consumatore, indipendentemente dal canale di commercializzazione scelto.

(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

3.3. *Materie prime (solo per i prodotti trasformati):*

—

3.4. *Alimenti per animali (solo per prodotti di origine animale):*

—

3.5. *Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata:*

L'intero ciclo di produzione dell'«Abensberger Spargel», dall'impianto alla raccolta, deve avere luogo nella zona geografica delimitata.

L'asparago prodotto nella zona di produzione di Abensberg è prevalentemente la varietà coltivata dell'asparago bianco. Quest'ultimo viene coltivato sotto grandi cumuli di terra. In mancanza di luce, i germogli che crescono all'interno dei cumuli non si inverdiscono, ma danno luogo a turioni bianchi o bianco-rossi, con l'apice da bianco a viola, che raggiungono generalmente una lunghezza di 22 cm.

3.6. *Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.:*

Appena estratti dalla terra, gli asparagi vengono prima sciacquati e poi lavati accuratamente sotto l'acqua corrente.

Gli asparagi raccolti e lavati vengono quindi sottoposti a refrigerazione ultrarapida per preservarne la qualità. Per refrigerazione ultrarapida si intende il raffreddamento del prodotto il più rapidamente possibile dopo la raccolta, con acqua ghiacciata ad una temperatura di 1-2 °C. Questa operazione consente non solo di preservare la freschezza, la tenerezza e il colore avorio dei turioni, ma anche di ridurre al minimo batteri e funghi che ne alterano la qualità.

In seguito i turioni vengono tagliati a regola d'arte secondo la lunghezza e selezionati. Il turione viene sezionato alla base con un taglio netto, perpendicolare all'asse, in modo da ridurre al minimo la superficie di taglio e quindi la perdita d'acqua, come pure la possibilità di infiltrazione di batteri. Se la base del turione è cava o legnosa, viene eliminata a regola d'arte e il turione risulta così accorciato a meno di 22 cm (o 27 cm nel caso dell'asparago verde) per garantirne la massima qualità.

Gli asparagi vengono infine immagazzinati a una temperatura di 1-2 °C in ambiente umido (99 %), ma senza essere immersi in acqua. La catena del freddo non deve essere interrotta. I locali adibiti al condizionamento, alla refrigerazione ed eventualmente alla vendita devono essere conformi alle norme di igiene.

Il procedimento sopra descritto, che supera ampiamente i requisiti minimi legali, garantisce elevati standard di igiene e qualità del prodotto.

3.7. *Norme specifiche in materia di etichettatura:*

Gli asparagi recanti la denominazione «Abensberger Qualitätsspargel» devono essere inoltre commercializzati con il seguente logotipo.



4. Delimitazione concisa della zona geografica:

La zona geografica comprende in particolare la cosiddetta «cintura di sabbia» tra Siegenburg, Neustadt an der Donau, Abensberg e Langquaid ed è interamente ricompresa nel distretto (Landkreis) di Kelheim.

5. Legame con la zona geografica:

5.1. Specificità della zona geografica:

Come risulta da una descrizione dell'assetto economico dell'ordine mendicante dei carmelitani calzati, redatta da Maximilian Georg Kroiss, gli asparagi erano probabilmente coltivati nella regione di Abensberg sin dal 1730. La stessa fonte contesta l'opinione dello storico Angrüner secondo cui la coltura degli asparagi si sarebbe impiantata ad Abensberg intorno al 1900. Kroiss sottolinea altresì che la località di Abensberg è ancora oggi particolarmente rinomata per i suoi asparagi.

La regione di Abensberg, che corrisponde alla cosiddetta «cintura di sabbia» tra Siegenburg, Neustadt an der Donau, Abensberg e Langquaid, è resa particolarmente propizia alla coltura degli asparagi dalle condizioni pedoclimatiche che la caratterizzano, ovvero una temperatura media annua di 9,8 °C, una piovosità media annua pari a 703 mm e suoli prevalentemente sabbiosi, come attestano i dati geografici del sistema d'informazione sui suoli della Baviera. Allo stesso tempo, i suoli sono generalmente più ricchi di minerali e di limo rispetto ad altre regioni asparagicole della Germania, caratteristica, questa, da cui deriva il sapore particolarmente intenso e speziato dell'«Abensberger Spargel».

La coltura dell'«Abensberger Spargel» è limitata per lo più ai seguenti tipi di suolo:

- sabbioso,
- sabbioso-argilloso,
- argilloso-sabbioso,
- argilloso-limoso.

Al fine di preservare le caratteristiche dell'«Abensberger Spargel» dovute alle condizioni pedologiche in termini di sapore e freschezza, il prodotto è coltivato e condizionato secondo i criteri summenzionati.

Nella zona di produzione, circa 70 aziende coltivano asparagi su una superficie di 210 ha. La regione di Abensberg è una delle principali zone di produzione di asparagi della Baviera. Gli agricoltori insediati nella zona hanno costantemente sviluppato e migliorato le tecniche di coltivazione.

5.2. Specificità del prodotto:

L'«Abensberger Spargel» deve la sua qualità alle condizioni pedoclimatiche sopra ricordate.

Molto apprezzati dai consumatori, gli asparagi di Abensberg sono considerati un cibo prelibato dai conoscitori. L'«Abensberger Spargel» è una specialità tradizionale bavarese che figura, tra l'altro, nella banca dati delle specialità tradizionali gestita dal ministero bavarese dell'agricoltura e foreste, consultabile su Internet (<http://www.food-from-bavaria.de>).

Oltre alla denominazione «Abensberger Spargel», il prodotto è commercializzato da dieci anni con il marchio collettivo registrato «Abensberger Qualitäts-Spargel», il cui disciplinare prevede elevati standard di qualità.

Per questo prodotto di alta qualità il consumatore è disposto a pagare anche un prezzo elevato, il che spiega perché gli asparagi di Abensberg siano venduti ad un prezzo persino superiore ai rinomati asparagi di Schrobenhausen.

L'esistenza di un ricettario interamente dedicato all'«Abensberger Spargel» è un'ulteriore prova della notorietà di questo prodotto. Inoltre, per promuovere questo nobile ortaggio della regione, ogni anno viene eletta la «Abensberger Spargelkönigin» (regina degli asparagi). Nel 2007 si è celebrato ad Abensberg il 75° anniversario della coltivazione degli asparagi in pieno campo.

L'associazione di produttori «Abensberger Qualitätsspargel e.V.» raccomanda le varietà che rispondono particolarmente alle esigenze agronomiche (prove di campo) e organolettiche (prove sensoriali in relazione al disciplinare).

L'elenco di tali varietà, aggiornato ogni anno, è disponibile nel sito Internet dell'associazione <http://www.qualitaetsspargel.de/>

5.3. *Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):*

L'«Abensberger Spargel» deve le sue caratteristiche specifiche non solo alle particolari condizioni pedoclimatiche della regione, ma anche alla lunga tradizione asparagicola e alla competenza degli agricoltori che coltivano asparagi da generazioni nella zona di produzione. Grazie al suolo sciolto, sabbioso, ma allo stesso tempo relativamente ricco di minerali e di limo in confronto ad altre zone di produzione, nonché alla raccolta giornaliera, l'«Abensberger Spargel» si distingue per i turioni particolarmente teneri, dal sapore singolarmente intenso e aromatico.

Reputazione:

In virtù delle regole rigorose imposte dall'associazione di produttori «Abensberger Qualitätsspargel» (<http://www.qualitaetsspargel.de/index.php/erzeuger/qualitaetsordnung>) per la produzione e il condizionamento degli asparagi, che superano, talvolta di gran lunga, gli standard richiesti dalla legge, da decenni vengono immessi sul mercato esclusivamente gli «Abensberger Spargel» di prima qualità. Ciò spiega la reputazione e il prestigio di cui gode questo prodotto presso i consumatori e che si riflettono anche nel listino ufficiale dei prezzi. L'«Abensberger Spargel» registra infatti sul mercato prezzi superiori a quelli degli asparagi di altre provenienze.

Con una superficie coltivata di circa 210 ha, il comparto asparagicolo rappresenta oggi uno dei più importanti settori economici della regione di Abensberg.

Da oltre 70 anni i produttori della zona si tramandano di generazione in generazione le conoscenze e competenze relative alla coltura dell'asparago. È questa consolidata esperienza che garantisce la migliore qualità e il successo commerciale del prodotto.

Nella regione, la stagione degli asparagi è considerata come la «quinta stagione» e attira numerosi turisti e gitanti che vengono dai dintorni o da più lontano. Durante questo periodo dell'anno, l'asparago è il protagonista assoluto della cucina locale, sia nei ristoranti sia nelle famiglie. Abitanti del luogo e visitatori che affluiscono ad Abensberg in quel periodo non mancano di essere favorevolmente sorpresi dalle ricette sempre più creative e originali. Anche nei mercati settimanali e specializzati, il grosso delle vendite durante la stagione è costituito dagli asparagi.

Ogni anno, dal 1996, viene eletta la «Abensberger Spargelkönigin» (regina degli asparagi) che, partecipando a numerose trasmissioni radiofoniche e televisive o rilasciando interviste sulla stampa, contribuisce alla notorietà dell'«Abensberger Spargel» al di là dei confini della regione.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

[articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006].

Markenblatt vol. 19 del 14 maggio 2010, parte 7a-aa, pag. 8178.

<http://register.dpma.de/DPMAregister/geo/detail.pdfdownload/13351>

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2012 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 310 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	840 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

